

COMUNE DI PACHINO

ALL. C

SETTORE VII – UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Convenzione per l'affidamento del servizio di asilo nido – acquisto posti

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, negli Uffici del Comune di Pachino, in via XXV Luglio, s.n.c.;

TRA

il Comune di Pachino, c.f. p. IVA 00174260893, nella persona del Responsabile di P.O. del Settore VII – Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Turismo - domiciliato per la carica in Comune di Pachino in via XXV Luglio, s.n.c.;

E

L'E.T.S. _____ con sede legale in _____
via _____ n. _____ P. IVA _____,
rappresentata dal dott./sig. _____, nato a _____ il _____,
in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di Pachino, con D.D. n. _____ del _____ ha approvato schema di avviso pubblico, domanda di partecipazione e lo schema di convenzione finalizzati alla formazione dell'Elenco degli Enti accreditati per l'erogazione del servizio di asilo nido, relativi a strutture ubicate nel territorio comunale a condizione che le stesse siano accreditate iscritti all'Albo regionale delle istituzioni socio — assistenziali, di cui all'art. 26 della L. Regionale nr.22/86 per la sezione Minori - tipologia asili nido/micronido, o similari rispettando le istanze delle famiglie;

Considerato che, per l'acquisto posti/utente di asilo nido, saranno utilizzati i finanziamenti relativi al D.lgs. n.65/2017, i finanziamenti del Fondo di solidarietà comunale per la quota di risorse per gli asili nido comunali, ed i finanziamenti PAC per l'infanzia;

Visto il Decreto n. _____ del _____ al n. _____ con cui l'E.T.S. _____ è stato accreditato all'Albo Regione Sicilia degli istituti per servizi ai minori;

Vista la documentazione prodotta dall'E.T.S. per l'accREDITAMENTO;

**tutto ciò premesso
si conviene e stipula quanto segue:**

Art. 1

Oggetto e utenza

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di Asilo Nido, quale servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine di età 3 mesi/3 anni, e che concorre con le famiglie



alla loro crescita e formazione, favorendo l'equilibrato sviluppo fisico e psichico dei bambini e un processo di socializzazione omogenea, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

Al servizio oggetto della presente convenzione viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico per cui per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, con l'impegno per la Cooperativa a darne esecuzione in qualsiasi tempo e condizione. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale, e salvo le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite alla ditta inadempiente, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi per l'esecuzione del servizio con spese a carico della Cooperativa.

Art. 2

Destinatari e modalità di ammissione al servizio

Età di frequenza

Sono destinatari del servizio i bambini di età 3 mesi/3 anni.

Le condizioni e le modalità di ammissione al servizio sono di seguito definite.

Capienza delle strutture e divisione in sezioni

Gli asili sono di norma organizzati in tre distinte macro aree: una composta da bambini entro il primo anno di età; una fino a due anni di età, l'altra composta da bambini di età superiore a due anni e fino al compimento del terzo anno di età.

Le macro-aree devono rispettare un rapporto numerico tra educatori e bambini e tra ausiliari e bambini come stabilito dal DPRS della Regione Sicilia del 16/05/2013.

E' previsto secondo i termini di legge l'inserimento dei bambini diversamente abili.

Criteri di inserimento

L'accesso al servizio è garantito dall'invio al Comune di Pachino della apposita richiesta da parte del genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale, a cui va allegata la documentazione richiesta. Il Comune di Pachino provvederà all'istruttoria delle domande ed alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti. Predisposta la lista degli inserimenti, questa verrà comunicata agli interessati ed alla Cooperativa a cura dell'Amministrazione Comunale.

Poiché l'inserimento del bambino nell'asilo nido rappresenta un'esperienza emotivamente complessa che necessita della mediazione degli educatori, degli insegnanti e dei genitori, è onere della Cooperativa:

- consentire la presenza di un genitore presso la struttura per un periodo idoneo a facilitare la conoscenza e l'ambientamento del minore;
- organizzare colloqui individuali e di gruppo fra educatori e genitori del/dei bambini antecedentemente all'inserimento per instaurare un rapporto di conoscenza e di fiducia e durante la permanenza del bambino presso l'asilo nido per verificare l'andamento del servizio;
- informare i genitori delle iniziative educative eventualmente da intraprendersi e comunque per costruire idonei momenti di confronto.

Rette di frequenza

Le rette di frequenza sono stabilite dall'Amministrazione Comunale facendo riferimento alle tariffe mensili del fabbisogno standard pro-utente ai sensi del comma 172 art.1 L234/2021.

La riscossione delle eventuali quote di compartecipazione è a carico della Cooperativa che si assume l'onere della riscossione e delle possibili azioni di recupero.

Art. 3

Gestione del servizio

Il servizio asilo nido è aperto agli utenti ed operativo per il periodo dal _____ al _____, su sei giorni settimanali (dal lunedì al sabato), con esclusione dei giorni festivi, almeno dalle ore 08.00 alle ore 14.00, fatte salve eventuali offerte migliorative.

La Cooperativa deve garantire sin dal primo giorno di apertura degli asili l'erogazione completa del servizio. La Cooperativa deve farsi carico dell'organizzazione, della direzione e del coordinamento del personale operante all'interno del nido. Dovrà inoltre farsi carico della riscossione delle quote di compartecipazione e dell'eventuale procedimento di riscossione coattiva delle stesse, senza nulla pretendere da parte dell'Amministrazione Comunale.

La Cooperativa deve garantire un servizio completo, fornire pranzo, merende, il materiale igienico relativo



alla cura e all'igiene del personale e dei bambini (creme, pannolini ecc.), materiale sanitario per piccoli interventi di pronto soccorso e ogni altra necessità correlata alla frequenza del nido.

La Cooperativa deve mettere a disposizione il materiale destinato alle attività educative conforme alle vigenti normative e piccoli ausili e/o arredi/materiali ludici eventualmente richiesti dall'insegnante di sostegno e dal pediatra in relazione alla specifica disabilità dei bambini ammessi, nel rispetto del Progetto Educativo presentato in sede di offerta.

Sarà inoltre responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale.

La Cooperativa deve predisporre all'inizio dell'inserimento schede personali per ciascun bambino da aggiornare durante il percorso formativo del bambino stesso.

La Cooperativa deve riportare su apposito registro le presenze dei bambini e verificare che la persona alla quale il bambino viene riconsegnato sia uno dei genitori o persona da lui formalmente delegata.

La Cooperativa, nel caso di assenza per malattia, deve verificare che i bambini riammessi al nido siano muniti di idonei documenti giustificativi.

La Cooperativa, in presenza di utenti affetti da particolari patologie, si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad utilizzare materiali igienici e derrate alimentari a tutela della salute del minore su indicazione della famiglia e/o del medico specialista.

Art. 4

Modalità di gestione delle dimissioni

L'utente è tenuto a comunicare in forma scritta al soggetto gestore le dimissioni motivandole. Nel caso di prolungata e ingiustificata assenza il soggetto gestore potrà procedere d'ufficio alle dimissioni dell'utente assente ingiustificato. Il soggetto gestore le invierà all'Ufficio Servizi Sociali. In caso di dimissioni il Comune corrisponderà la mensilità dovuta per il mese utilizzato parzialmente. Assegnerà il posto resosi disponibile secondo l'ordine di graduatoria, entro 10 giorni. Nel caso in cui il posto resosi disponibile a seguito di dimissioni non venga assegnato entro la data indicata tornerà nella piena disponibilità del nido che potrà valutare se riservarlo nuovamente al Comune o utilizzarlo per i propri utenti dandone tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 5

Costi e modalità di erogazione del finanziamento

Nel caso in cui, entro i termini stabiliti e comunque entro il termine dell'anno educativo, il Comune non segnali al gestore la richiesta da parte delle famiglie dei posti oggetto della presente Convenzione, non è dovuto alcun pagamento del costo "vuoto per pieno" da parte del Comune al gestore del servizio. Il gestore ha facoltà di disporre dei posti non richiesti dopo il decimo giorno.

Art. 6

Personale

La Cooperativa provvede direttamente a tutti gli atti ed i controlli di carattere retributivo, assicurativo, sociale, sanitario-previdenziale previsti dalla vigente normativa relativi alla gestione del personale educativo, a quello addetto all'organizzazione del servizio, alla preparazione e distribuzione dei pasti ed al personale addetto alle pulizie.

L'organico comunque non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento ed il rapporto numerico tra personale e bambini e deve rispettare gli standards strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia approvata dalla Regione Siciliana con Decreto del 16 maggio 2013.

La Cooperativa si obbliga a erogare la retribuzione al personale impiegato entro i termini previsti dal contratto collettivo di lavoro, indipendentemente dalla liquidazione dei corrispettivi da parte dell'Ente appaltante.

Il mancato pagamento, anche di una sola mensilità, delle retribuzioni costituisce grave inadempimento contrattuale.

Il personale educativo ed ausiliario dovrà essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti al riguardo.

Il personale dovrà inoltre essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato secondo le modalità previste dal presente capitolato.

Il personale dovrà essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate. Non è autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale educativo e quello ausiliario.



L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della normativa in materia di servizi minimi essenziali con l'onere di comunicare le modalità e il contingente per assicurare il funzionamento degli stessi.

L'aggiudicatario deve rispettare l'applicazione dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di Cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno.

In presenza di bambini diversamente abili, l'organico del Nido sarà integrato con personale competente, secondo la gravità dei casi, di concerto con il Direttore/coordinatore del Nido, il Pediatra/Asp ed un rappresentante del Comune in collaborazione con la famiglia e gli specialisti di settore.

Art. 7

Tutela dei lavoratori

La Cooperativa è tenuta al rispetto ed all'applicazione di tutte le disposizioni previste nei CC.NN.LL. di settore siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nei contratti integrativi regionali e nelle tabelle ministeriali vigenti.

La Cooperativa è tenuta ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di disoccupazione, ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l'Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

La Cooperativa è tenuta:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci-lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di categoria siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, dai contratti integrativi regionali e dalle tabelle ministeriali;
- b) a corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da essi assicurate, senza che costituisca pregiudizio il mancato pagamento dei corrispettivi da parte dell'Amministrazione comunale;
- c) a rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti;
- d) a rispettare per il personale impiegato nelle attività le norme legislative in vigore e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di categoria siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale,
- e) a rispettare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di disoccupazione, ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l'Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

Art. 8

Ulteriori applicazioni della normativa

La Cooperativa si obbliga a fornire, su semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato presso l'asilo nido, l'elenco degli operatori utilizzati nella gestione correttamente e costantemente aggiornata inviando al Comune apposito fascicolo per ciascun operatore contenente:

1. certificato di identità con fotografia di riconoscimento;
2. fotocopia autentica del titolo di studio;
3. documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo;
4. certificato carichi pendenti e casellario giudiziale/certificato penale.

La Cooperativa è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.

La Cooperativa si obbliga altresì ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n°81/2008.



La Cooperativa, così come già anticipato si impegna a garantire la stabilità degli operatori di propria pertinenza presso l'asilo nido riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.

La Cooperativa deve necessariamente adottare un proprio piano di autocontrollo HACCP.

Art. 9 Corrispettivo del servizio

Per l'effettuazione del servizio l'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare l'importo di € _____ + IVA, per nn. _____ posti/utente, come da offerta pervenuta da codesta Cooperativa, per ogni bambino presente in struttura nel mese di riferimento, previa verifica della documentazione comprovante e riscontro contabile con l'Ufficio Settore Servizi Sociali.

La fattura deve essere corredata da :

- elenco dei minori fruitori del servizio presenti nel mese di riferimento ed eventuali certificati medici per periodi uguali/superiori a gg.30 di assenza;
- prospetti paga e relative quietanze di pagamento degli operatori interessati;

Art.10 Pagamento del corrispettivo dovuto

L'Amministrazione Comunale liquiderà, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, il dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, con emissione di mandati di pagamento da parte dell'Ufficio ragioneria, previo atto di liquidazione del Responsabile di P.O..

La stazione appaltante subordina il pagamento del corrispettivo dovuto mensilmente al gestore, alla verifica della regolarità contributiva previdenziale e assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché alla presentazione delle buste paga quietanzate dei dipendenti del lotto oggetto del servizio.

In caso di inadempimento contrattuale da parte della Cooperativa, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre l'immediata sospensione del pagamento delle fatture.

Per la sospensione o ritardo di pagamento dovuto alla mancata regolarità contributiva o per inadempimento contrattuale, la Cooperativa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni, né al pagamento di interessi.

Il corrispettivo mensile per utente posto a base d'asta è di € _____, esclusa IVA, pari al costo utente.

L'Amministrazione Comunale corrisponderà il compenso per i soli bambini ammessi alla frequenza ed effettivamente frequentanti.

Non verrà erogato il compenso relativamente ai bambini dichiarati decaduti dalla frequenza o che hanno comunicato la rinuncia.

Il compenso verrà erogato al netto della compartecipazione della retta, fissata dall'Amministrazione Comunale, che la famiglia pagherà direttamente alla Cooperativa.


La Cooperativa nulla ha a che pretendere dal Comune qualora la famiglia non dovesse versare la retta.

La Cooperativa non potrà pretendere alcunché anche nel caso in cui il numero dei bambini frequentanti fosse inferiore alla capienza massima.

Art. 11 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Cooperativa, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n.15 del 20.11.2008 e s.m.i. e dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune di Pachino farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

La Cooperativa è tenuta ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale



ovvero con altri strumenti di pagamento purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG).
Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
La Cooperativa, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto.

Art. 12 **Durata convenzione**

La presente convenzione disciplina il servizio, per il periodo _____, salvo ripetizione del servizio in base ad eventuale disponibilità di bilancio e nel rispetto delle determinate di impegno di spesa.
L'A.C. si riserva la facoltà di apportare le dovute modifiche alla presente convenzione, ritenute necessarie, d'intesa con la Cooperativa.

Art. 13 **Verifica periodica della convenzione**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accedere alla struttura per la verifica del rispetto dei punti concordati con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impiegato che non offra, nello svolgimento del servizio, garanzie di capacità, contegno corretto, con personale in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesta dal presente capitolato.

Art. 14 **Verifiche - Vigilanza – Inadempienze**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di accertare l'esatto svolgimento del servizio e di effettuare controlli, anche a campione, sul servizio erogato.
In caso di ritardi o deficienze del servizio l'Amministrazione Comunale presenterà apposita contestazione tramite PEC. Trascorsi i termini sottoindicati, l'A.C. ha facoltà di applicare una penalità da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 400,00 a seconda della gravità dell'inadempienza stessa.

PENALITÀ

Il Responsabile di P.O. competente, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla Cooperativa, potrà discrezionalmente graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l'amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte della Cooperativa di note di credito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Per l'applicazione delle penali verrà adottato il seguente procedimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella presente convenzione saranno contestati alla Cooperativa per iscritto.

La Cooperativa, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, il Comune potrà applicare le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 15 **Risoluzione anticipata della convenzione**



L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata della convenzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 C.C., oltre che nei seguenti casi:

1. abbandono del servizio, salvo giustificate cause di forza maggiore;
2. inosservanza delle norme di legge di carattere retributivo, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente, nonché mancato versamento del contributo per indennità di disoccupazione;
3. cessione o subappalto totale o parziale;
4. procedure concorsuali e/o frode;
5. non ottemperanza, alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale;
6. ripetute infrazioni alle condizioni convenzionali e contestazione conseguente dell'Amministrazione Comunale;
7. inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitario;
8. inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge 266/2002;
9. in tutte le altre ipotesi in cui l'inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l'Amministrazione Comunale e di riflesso per l'utenza.

Nelle ipotesi sopra elencate, la convenzione si intenderà risolta di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione inviata con PEC da parte dell'Amministrazione Comunale.

La risoluzione anticipata della convenzione non pregiudica la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 15 Assicurazione

La Cooperativa è tenuta, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale l'Amministrazione comunale comunicherà l'avvenuto affidamento del servizio, **a pena di decadenza dallo stesso**, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente convenzione.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale della Cooperativa nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad € 2.582.284,50 per ogni sinistro;

€ 2.582.284,50 per danni a persone;

€ 1.549.370,70 per danni a cose.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

La Cooperativa si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico della Cooperativa.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto impegnato nel servizio convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 17 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 il Gestore viene designato responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell'attuazione della presente convenzione. Lo stesso dovrà attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privacy.

Art. 18 Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Cooperativa e l'Amministrazione Comunale nel corso del servizio, nell'applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Siracusa.



Art. 19
Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della presente convenzione, le parti, nel corso dello svolgimento del servizio, possono concordare correttivi e/o variazioni.

Art. 20
Spese del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa, che è esonerata dal versamento dei diritti di segreteria giusta nota dell'Assessorato Regionale Enti Locali n. 3588/A del 08/11/97.

Art. 21
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il Presidente della Cooperativa

Il Responsabile di P.O. del VII Settore
Ufficio Servizi Sociali

